I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4166/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le disposizioni del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (1) sono scadute;

considerando che occorre prorogare per il 1988 il regime che la Comunità applica negli scambi commerciali con Malta nell'ambito dell'associazione con questo paese;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2357/86, del 24 luglio 1986, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3555/80, (CEE) n. 3394/85 e (CEE) n. 3668/85 per quanto concerne le importazioni in Grecia di taluni prodotti originari di Malta (2); che, in mancanza di un protocollo quale quello previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto; che il presente regolamento si applica alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il protocollo aggiuntivo summenzionato prevede l'abolizione totale dei dazi doganali per i prodotti ai quali esso si applica; che, tuttavia, per un certo numero di prodotti il beneficio dell'esenzione dai dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ristabiliti i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che occorre pertanto fissare i massimali da applicare nel 1988; che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari di Malta; che è pertanto opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi doganali applicabili non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata è sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tenerne conto prevedendo i codici della nomenclatura combinata nonché eventualmente i numeri di codice TARIC relativi a tali prodotti;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione dev'essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ristabilire i dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, le importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 dei prodotti originari di Malta, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i codici corrispondenti della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali sono indicati in allegato.

(1) GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 2.
(2) GU n. L 205 del 29. 7. 1986, pag. 9.

2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati da una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (1).

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

(1) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1988

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
	5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto:	massimale sospeso
11.0010	5204 11 00	– contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone	
	5204 19 00	–– altri	
	5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	
	5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	
	5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	
	ex 5604 90 00	– altri –– di cotone	
	5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²	massimale sospeso
11.0020	5209	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m²	
	5210	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²	
	5211	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m²	
	5212	Altri tessuti di cotone	
	5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806: – di cotone:	
	5801 21 00	–– velluti e felpe a trama, non tagliati	
	ex 5811 00 00	Prodotti tessili di cotone in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810	
	ex 6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati di cotone, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti simili, in imballaggi per la vendita al minuto	
11.0030	5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	massimale sospeso
	5507	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	
11.0040	5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili: – di materie tessili sintetiche o artificiali:	
	5608 19	–– altre: ––– Reti confezionate: ———— di nylon o di altri poliammidi:	
	5608 19 19	————— altri	
		———— altre:	
	5608 19 39	————— altri	
	5608 90 00	– altre	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11.0040 *(segue)*	6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks) giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103	
	6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks) giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104	
	6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo	
	6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza	
	6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza	
	6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:	
		– altri:	
	6107 91 00	-- di cotone	
	6107 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	
	6107 99 00	-- di altre materie tessili	
	6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:	
		– altri:	
	6108 91 00	-- di cotone	
	6108 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	
	6108 99	-- di altre materie tessili:	
	6108 99 10	--- di lana o di peli fini	
	6108 99 90	--- altri	
	6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:	
	6110 10	– di lana o di peli fini:	
		-- altri:	
		--- per uomo o ragazzo:	
	6110 10 31	---- di lana	
	6110 10 39	---- di peli fini	
		--- per donna o ragazza:	
	6110 10 91	---- di lana	
	6110 10 99	---- di peli fini	
	6110 20	– di cotone:	
		-- altri:	
	6110 20 91	--- per uomo o ragazzo	
	6110 20 99	--- per donna o ragazza	
	6110 30	– di fibre sintetiche o artificiali:	
		-- altri:	
	6110 30 91	--- per uomo o ragazzo	
	6110 30 99	--- per donna o ragazza	
	6110 90	– di altre materie tessili	
	6110 90 10	-- di lino o di ramié	
	6110 90 90	-- altri	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11:0040 *(segue)*	6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebés):	
	6111 10	– di lana o di peli fini:	
	6111 10 90	–– altri	
	6111 20	– di cotone:	
	6111 20 90	–– altri	
	6111 30	– di fibre sintetiche:	
	6111 30 90	–– altri	
	6111 90 00	– di altre materie tessili	
	6112	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia:	
		– Tute sportive (trainings):	
	6112 11 00	–– di cotone	
	6112 12 00	–– di fibre sintetiche	
	6112 19 00	–– di altre materie tessili	
	6112 20 00	– Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	
		– Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo:	
	6112 31	–– di fibre sintetiche:	
	6112 31 90	––– altre	
	6112 39	–– di altre materie tessili:	
	6112 39 90	––– altre	massimale sospeso
		– Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza:	
	6112 41	–– di fibre sintetiche:	
	6112 41 90	––– altre	
	6112 49	–– di altre materie tessili:	
	6112 49 90	––– altre	
	6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907	
	6113 00 90	– altri	
	6114	Altri indumenti, a maglia	
	6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia	
	6301	Coperte:	
	6301 20	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di lana o di peli fini:	
	6301 20 10	–– a maglia	
	6301 30	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di cotone:	
	6301 30 10	–– a maglia	
	6301 40	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche:	
	6301 40 10	–– a maglia	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11.0040 *(segue)*	6301 90	– altre coperte:	
	6301 90 10	–– a maglia	
	6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:	
	6302 10	– Biancheria da letto, a maglia:	
	6302 10 10	–– di cotone	
	6302 10 90	–– di altre materie tessili	
	6302 40 00	– Biancheria da tavola, a maglia	
	6303	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto:	
		– a maglia:	
	6303 11 00	–– di cotone	
	6303 12 00	–– di fibre sintetiche	
	6303 19 00	–– di altre materie tessili	
	6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:	
		– Copriletto:	
	6304 11 00	–– a maglia	
		– altri:	
	6304 91 00	–– a maglia	
	6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio:	
	6305 20 00	– di cotone	
		– di materie tessili sintetiche o artificiali:	
	6305 31	–– confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene	
	ex 6305 39 00	–– altri –– di cotone	
	ex 6305 90 00	– di altre materie tessili: –– di cotone	
	6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:	
	6307 10	– Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:	
	6307 10 10	–– a maglia	
	6307 90	– altri:	
	6307 90 10	–– a maglia	
11.0050	6201	Capotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203	
	6203	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno); per uomo o ragazzo	
	6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:	
		– altri:	
	6207 91 00	–– di cotone	
	6207 92 00	–– di fibre sintetiche o artificiali	
	6207 99 00	–– di altre materie tessili	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11.0050 *(segue)*	6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907	
	6210 10	– con prodotti delle voci 5602 o 5603:	
		–– con prodotti della voce 5603:	
	6210 10 91	––– in confezione sterile	
	6210 10 99	––– altri	
	6210 20 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	
	6210 40 00	– altri indumenti per uomo o ragazzo	
	6211	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti:	1 392 t
		– Costumi, mutandine e slips da bagno:	
	6211 11 00	–– per uomo o ragazzo	
	6211 20 00	– Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	
		– altri indumenti per uomo o ragazzo:	
	6211 31 00	–– di lana o di peli fini	
	6211 32	–– di cotone:	
	6211 32 10	––– Indumenti da lavoro	
	6211 32 90	––– altri	
	6211 33	–– di fibre sintetiche o artificiali:	
	6211 33 10	––– Indumenti da lavoro	
	6211 33 90	––– altri	
	6211 39 00	–– di altre materie tessili	
	6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diverse da quelli della voce 6212:	
	6217 90 00	– Parti	